



19208/117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto  
Fallimento  
Opposizione allo  
stato passivo

R.G.N. 22388/15

Cron. 19208

Rep.

Ud. 03/02/17

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -

Dott. Andrea Scaldaferrì - Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

(omissis) Società Cooperativa, elettivamente  
domiciliato in (omissis),

rappresentato e difeso dagli avv. ti (omissis)

(p.e.c. (omissis), fax

(omissis) ) e (omissis) (p.e.c.

(omissis), fax (omissis),

giusta procura con atto in autentica del notaio (omissis)

(omissis) del (omissis), rep.

(omissis);

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento (omissis) s.a.s. di (omissis)

e del socio accomandatario (omissis), in persona del

curatore dott. (omissis), domiciliati in Roma,

1322

2017



presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,  
rappresentati e difesi dagli avv.ti (omissis)

(p.e.c. (omissis) , fax  
(omissis) ) e (omissis) (fax (omissis)

p.e.c. (omissis) ) giusta procura  
speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 7111/15 del Tribunale di Rovigo,  
emesso il 17 luglio 2015 e depositato il 20 luglio  
2015, n. R.G. 966/2015;

Rilevato che

1. Con decreto del 20.7.2015 il Tribunale di Rovigo ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dal (omissis) soc. coop. volta a far valere il proprio credito riconosciuto da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova e che il giudice delegato aveva ammesso al passivo solo in parte.
2. Avverso tale decreto il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. Con il primo motivo di ricorso il (omissis) ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 52 e 96 l.f. e degli artt. 324 e 647 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo il Tribunale rigettato l'opposizione unicamente considerando che l'esecutività del decreto ingiuntivo, posta a fondamento della domanda di insinuazione, era

*Bozz*



successiva al fallimento ma trascurando la circostanza che il decreto era già divenuto definitivo, una volta decorsi i termini di opposizione, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 45<sup>a</sup> e 52 l.f. e dell'art. 647 c.p.c., alla luce del d.l. 18.10.2012 n. 179 (conv. con L. 221 del 2012) e del d.l. 25 giugno 2014 n. 90 (conv. con L. n. 114 del 2014), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che, a seguito dell'introduzione del processo civile telematico, il deposito dell'istanza volta all'ottenimento della declaratoria di esecutività deve avvenire in forma esclusivamente telematica e quindi in casi come quello in esame dovrebbe necessariamente considerarsi, ai fini dell'opponibilità al fallimento, la data nella quale il creditore abbia domandato la dichiarazione di esecutività, non potendo il creditore soffrire un pregiudizio a causa del tempo impiegato dal giudice per emettere tale dichiarazione (che, appunto, potrebbe intervenire dopo il fallimento).

Ritenuto che

5. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, sono infondati. La giurisprudenza di legittimità ritiene che "in assenza di opposizione, il decreto

*Bozz*



ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall." (Cass. civ. sezione I, nn. 1650 del 27 gennaio 2014, 2112 del 31 gennaio 2014 e 23202 dell'11 ottobre 2013).

Tali considerazioni assorbono ogni ulteriore questione concernente i possibili ritardi del giudice e le possibili conseguenze - per altro riguardanti uno scenario solo ipotetico e non

*Brop*



pertinenti nel caso in esame - che derivano dall'introduzione del processo civile telematico.

6. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.500 euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2017.

Il Presidente  
Vittorio Ragonese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

26 APR. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*